MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE

Art. 2

Il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente articolo 1, si avvale direttamente degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e di quelli dell'Ente acquedotto pugliese e puo' chiedere, per singoli atti, l'intervento di uffici o di dipendenti di amministrazioni statali, regionali, comunali o di altri enti pubblici.

Versione in vigore dal 29 aprile 1982, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese
Estremi	Decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-garantire-l-approvvigionamento-idrico-alle/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it